



COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25 DEL 20-07-2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E DELLA SUA DIFFUSIONE (L.R. 7 FEBBRAIO 2017, N. 3).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

che dagli atti dell'Asur di Macerata e del Sert di Macerata risultano dati preoccupanti con specifico riferimento alla realtà del Comune di Appignano (MC) e dei Comuni circostanti come risulta dalle relazioni allegate;

Considerato che

si definisce gioco d'azzardo:

“problematico“ il coinvolgimento in comportamenti rischiosi da gioco che condizionano negativamente il benessere individuale, intendendo il prodursi di difficoltà di relazioni familiari, economiche, sociali e di interferenze con gli obiettivi professionali. Esso viene considerato come il precursore del gioco d'azzardo “patologico”;

“patologico” il disturbo progressivo, caratterizzato dalla continua, periodica perdita di controllo in situazioni di gioco, dal pensiero fisso di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale e dalla reiterazione del comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che quello produce. Esso rappresenta un grave problema per la salute pubblica in quanto si configura come vera e propria dipendenza “Forma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale”. Organizzazione Mondiale della Sanità – DSM IV), crea problemi psico-sociali al soggetto e alla sua cerchia familiare, ed è causa di problemi finanziari;



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

I dati forniti dal Dipartimento Dipendenze dell'Asur di Macerata dimostrano come tale sindrome non solo sia in crescita nell'intero territorio del capoluogo di Regione e nel territorio di questo comune.

Il timore di un aumento esponenziale da Sindrome da Gap tra i nostri cittadini è confermato dai dati (Allegati) forniti dallo Sportello d'Ascolto per i giocatori d'azzardo e le proprie famiglie.

Da tali dati si rileva che il gioco d'azzardo ha assunto in questi ultimi anni una fenomenologia preoccupante con un costante aumento di giocatori problematici e patologici in età compresa tra i 18 e i 74 anni;

Si rende opportuno e urgente tutelare le fasce psicologicamente più deboli della popolazione rispetto ai pericoli di disagio, personale e sociale, insiti nella patologia del gioco d'azzardo compulsivo mediante Regolamento comunale.

Rilevato che

Il provvedimento si iscrive nell'ambito

- delle funzioni attribuite al Comune in materia di tutela della persona e della comunità locale, con particolare riguardo ai principi, ai valori e alle finalità, contenuti nello Statuto Comunale e riferiti al Decreto Legislativo 267/2000 nonché alla Legge 833/1978

Dette funzioni sono state dichiarate legittime secondo il profilo costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, la quale dichiara inammissibile il quesito di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), posto dal Tar Piemonte a seguito delle ordinanze dei Comuni di Rivoli e Santhià per regolamentare orari e distanze da luoghi sensibili del gioco d'azzardo.

La sentenza richiama inoltre alcune sentenze di Tar e Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271 del 2014; ordinanze n. 2133, n. 996 del 2014 e n. 2712 del 2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484 del 2012; TAR Campania, sentenza n. 2976 del 2011; TAR Lazio, sentenza n. 5619 del 2010); richiama in particolare la sentenza n. 2710 del 2012 in cui il Consiglio di Stato afferma che l'esercizio del potere di pianificazione dei Comuni non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.

La possibilità regolamentare dei Comuni viene prevista dalla nota del Ministero dell'Interno, Protocollo 557/PAS/U/004248/12001(1) in data 06/03/2014 classifica 12001(1) che riconosce ai Questori il potere della verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 88 TULPS, nello stesso tempo però riconosce la potestà regolamentare dei Comuni, che deve essere rispettata "In presenza di limitazioni poste alla regolamentazione di tale natura (*territoriale, dei comuni*) la soluzione interpretativa preferibile sembra quella di ritenere circoscritte ai soli requisiti del



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

TULPS i presupposti per il rilascio della licenza nonché l'ambito dei successivi controlli di polizia, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali. L'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare detti divieti e limitazioni cui gli interessati devono in ogni caso attenersi”.

Infine, la sentenza n.4593 del 21 settembre 2015 Consiglio di Stato, rileva l'importanza della disciplina delle distanze, che è tesa a regolamentare il fenomeno delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498) e sancisce la necessità della Scia per le cosiddette VLT, cioè le sale per video lotterie sinora assoggettate alla licenza in base all'art. 88 del Tulpas dalla Questura: anche queste ora necessitano della Scia presentata al Comune poiché quest'ultima attiene a presupposti e requisiti diversi, come la verifica della conformità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria dei locali e soprattutto della distanza da luoghi sensibili imposta da diverse leggi regionali

Evidenziato che

la presente Delibera consiliare è coerente con le specifiche finalità che l'Ente si è posto, sia mediante l'adesione all'iniziativa denominata “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo”, promossa dalla Scuola delle Buone Pratiche – Amministratori locali per la sostenibilità

rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco con denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età, come dimostrano le ricerche Eurispes e Telefono azzurro e quelle commissionate dall'Autorità per l'infanzia e l'Adolescenza) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle conseguenze del gioco patologico;

il Comune è l'ente esponente della propria comunità locale: infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs 267/2000 “il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale (sentenze 300 del 09.11.2011 e 220 del 2014 della Corte Costituzionale, nota del Ministero dell'Interno, Protocollo 557/PAS/U/004248/12001(1) in data 06/03/2014 classifica 12001(1)), sentenze del Consiglio di Stato;



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

Dato atto che il Comune prevede delle forme premianti per gli esercenti che decideranno di togliere tutte le apparecchiature e congegni per il gioco d'azzardo e altro materiale di gioco (es. gratta e vinci,.....) come segue:

- azzeramento del tributo comunale TARI;
- donazione di un "gioco sano": biliardino o n.4 giochi da tavolo.

Il premio sarà concesso per un periodo di cinque anni, a condizione che il locale rimarrà sprovvisto di tutte le apparecchiature e congegni per il gioco d'azzardo e altro materiale di gioco.

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Vista la Legge Regionale n. 3/2017 che all'art. 5 dispone:

" ... Art. 5 Competenze dei Comuni.

In vigore dal 3 marzo 2017

1. I Comuni singoli e associati, anche attraverso gli ambiti territoriali sociali, promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione.
2. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.
3. I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.
4. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata.
5. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi previsti all'articolo 3, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio "No Slot" e possono per questi prevedere forme premianti.
6. I Comuni esercitano l'attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto da questa legge relativamente all'utilizzo del logo regionale "No Slot" previsto all'articolo 10, nonché alle disposizioni previste agli articoli 7 e 8."



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

Ritenuto, alla luce di quanto accertato della situazione esistente nel territorio comunicato dal Dipartimento delle Dipendenze dell' ASUR di Macerata con la citata nota, di dover disciplinare gli orari per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art.110 comma 6 , di cui al R.D. 773/1931 presenti in :

a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.

b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S.

il Consiglio Comunale approva la presente delibera e il Regolamento allegato, che prescrive:

Ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. n. 3 del 2017, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di trecento metri da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Il Comune inoltre, in virtù dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 3/2017, individua altri luoghi sensibili e stabilisce che le sale da gioco devono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 300 dai seguenti luoghi cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica:

Scuola dell'Infanzia ubicata in Via D. Alighieri;

Asilo Nido ubicato in Via S. Giacomo della Marca, n. 1

Campo da calcio di Via del Monte;

Campo da calcio, da calcetto e da tennis, bocciofila, palestra e Associazione Musicarea ubicati in Via degli Impianti Sportivi;

Banda Musicale e Biblioteca in Via Rossini;

Associazione Anziani – Via N. Mei.

Gli orari di disattivazione all'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito, in grado di erogare potenziali vincite in denaro, installati presso tutte le tipologie di esercizi pubblici o commerciali abilitati alla detenzione degli stessi, sono compresi nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 07:00 alle ore 09:00;

dalle ore 12:00 alle ore 14:00;

dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

dalle ore 23:00 alle ore 02:00

con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato;

Ritenuto di disapplicare ogni atto precedentemente emanato dal Comune contrastante con le disposizioni di cui alla presente delibera;



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

Visti:

l'art. 118 della Costituzione;

il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli art. 3, 13 e 50, comma 7;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti

DELIBERA

Il seguente atto di indirizzo per il Sindaco

1) per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art.110 comma 6 , di cui al R.D. 773/1931 presenti in :

a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.

b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S., meglio intesi dispositivi da gioco d'azzardo lecito, in grado di erogare potenziali vincite in denaro, installati presso le tipologie di esercizi pubblici o commerciali abilitati alla detenzione degli stessi,

1. l'orario di disattivazione all'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito sono compresi nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 07:00 alle ore 09:00;

dalle ore 12:00 alle ore 14:00;

dalle ore 17:00 alle ore 20:00

dalle ore 23:00 alle ore 02:00

con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato

2 . Ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. n. 3 del 2017, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di trecento metri da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Il Comune inoltre, in virtù dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 3/2017, individua altri luoghi sensibili e stabilisce che le sale da gioco devono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 300 dai seguenti luoghi cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica:

Scuola dell'Infanzia ubicata in Via D. Alighieri;

Asilo Nido ubicato in Via S. Giacomo della Marca, n. 1

Campo da calcio di Via del Monte;

Campo da calcio, da calcetto e da tennis, bocciola, palestra e Associazione Musicarea ubicati in Via degli Impianti Sportivi;



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

Banda Musicale e Biblioteca in Via Rossini;
Asociazione Anziani – Via N. Mei.

3 . Ai sensi dell'art 7 della L.R. n. 3 del 2017, ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale previste all'articolo 3 della citata legge.

4 – Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. n.3 del 2017, il Comune prevede le seguenti forme premianti a favore degli esercenti che decideranno di togliere tutte le apparecchiature e congegni per il gioco d'azzardo e altro materiale di gioco (es. gratta e vinci,.....) come segue:

- azzeramento del tributo comunale TARI;
- donazione di un “gioco sano”: biliardino o n.4 giochi da tavolo.

Il premio sarà concesso per un periodo di cinque anni, a condizione che il locale rimarrà sprovvisto di tutte le apparecchiature e congegni per il gioco d'azzardo e altro materiale di gioco.

5.L'inosservanza delle disposizioni della ordinanza sindacale attuativa della presenza deliberazione sarà punita con la sanzioni previste dall'art. 14 della L.R. n. 3 del 2017.

6. E' disapplicata ogni disposizione precedentemente emanata dal Comune contrastante con quanto previsto dal presente atto .

Stante l'urgenza, con separata votazione,

voti favorevoli
voti contrari
astenuti

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di velocizzare le procedure per l'entrata in vigore della sopra citata Ordinanza sindacale, attesa la necessità di adottare, con la massima tempestività, efficaci provvedimenti di contrasto al crescente fenomeno della dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico.